



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 119 del registro data 16/07/2024	OGGETTO: Approvazione "Regolamento attuativo delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni verticali cd. Speciali".
--	---

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di luglio alle ore 21:40 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		X
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 19 del 10/07/2024, avente per oggetto: “Approvazione “Regolamento attuativo delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni verticali cd. Speciali”.
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 19 del 10/07/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore I Affari Generali



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

DEL 10/07/2024

Oggetto: Approvazione “Regolamento attuativo delle previsioni del D.lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni verticali cd. speciali”.

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento:

- il D.Lgs. 165/2001, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra aree;
- il D.L. 80/2021, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, sostitutivo dell'art. 52 comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il D.P.R. n. 82 del 16/06/2023 ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” entrato in vigore il 14/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

- il piano di riforma e potenziamento del lavoro nella Pubblica Amministrazione è stato emanato attraverso il D.L. n. 80/2021 (c.d. “decreto legge Reclutamento”), convertito dalla Legge n. 113/2021, che, costituendo anche uno dei pilastri per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto una nuova formulazione dell'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ribaltando l'attuale sistema che prevede il principio generale del concorso pubblico per la progressione tra aree o di carriera (dette anche “verticali”), con possibilità di riserva agli interni, nel limite del 50%. La norma dispone, infatti, che le progressioni verticali e/o di carriera possono essere attivate nel limite massimo del 50% dei posti destinati all'accesso dall'esterno;
- con la novella introdotta dall'art. 3 del D.L. 80/2021 – articolo, tra l'altro, rubricato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito” – è stato conferito uno specifico mandato alla contrattazione nazionale di disciplinare, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, sistemi di valorizzazione del personale in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall'esterno, sulla base di criteri volti alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione;
- I contratti collettivi nazionali, pertanto, hanno potuto disciplinare procedure speciali di progressione tra le aree, nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento, in forza della norma contenuta nell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, introdotta dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

- il CCNL 2019-2021 stipulato in data 16/11/2022, artt. 11 e seguenti, ha modificato il sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, introducendo un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente:
 1. Area degli Operatori (ex categoria A),
 2. Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3),
 3. Area degli Istruttori (ex categoria C),
 4. Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);
- Il CCNL FL del 16 novembre 2022 ha tracciato una distinzione molto netta tra le due diverse tipologie di procedure di progressione verticale:
 - procedure “ordinarie”, la cui disciplina, ancorché richiamata nei contratti (ex art. 15, comma 1 del richiamato CCNL), trae origine unicamente dalla legge (considerata anche la riserva di legge in materia);
 - procedure cosiddette “in deroga” o “speciali”, temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (ex art. 13 commi 6, 7, 8), con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale;
- In particolare, l'art. 13 comma 6 del CCNL del 16/11/2022, dispone che in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cosiddette “in deroga” o “speciali” cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del medesimo CCNL;

DATO ATTO che il legislatore non solo ha dato mandato alla contrattazione collettiva di disciplinare “speciali procedure di valorizzazione del personale”, ma ha anche reso possibile lo stanziamento di apposite risorse finanziarie finalizzate a sostenerne l'applicazione. Si tratta delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO il parere Aran CFL209, i cui contenuti sono stati condivisi con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze, con cui l'Aran sostiene che con riferimento alle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) - in una misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018 – esse possano essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione, al fine di valorizzare il personale interno e riconoscerne professionalità e merito, procedere ad avviare la procedura di progressione verticale “in deroga”, al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze acquisite dal personale in organico all'Ente;

RITENUTO che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'Ente;

VISTO l'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il Regolamento attuativo delle previsioni del D.lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/11/2022 in tema di progressione verticale speciale, al fine di prevedere modalità operative che consentano, nel rispetto della legge e del contratto collettivo nazionale, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'Ente;

VISTO l'art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022, ai sensi del quale le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 con le Organizzazioni sindacali, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al c. 6;

DATO ATTO che la procedura di confronto sindacale di cui all'art. 5 del CCNL è stata attivata mediante informativa trasmessa con nota prot. n. 24448 del 24/06/2024, unitamente alla bozza del regolamento in oggetto;

DATO ATTO che, nei cinque giorni successivi, è pervenuta da parte della Organizzazioni sindacali, richiesta di confronto prot. n. 24825 del 27/06/2024 e che, con successiva nota prot. n. 25350 del 01/07/2024, le OO.SS. sono state convocate, per l'attivazione del confronto richiesto;

DATO ATTO che, nel corso della seduta di confronto, svoltasi in data 08/07/2024, sono state apportate alcune modifiche al testo originario della bozza di regolamento e la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale è pervenuta ad un accordo definitivo sul testo, come risulta dal verbale del 08/07/2024;

VISTO il "Regolamento attuativo delle previsioni del D.lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/12/2022 in tema di progressione verticale speciale", allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge regionale n. 48/1991, art. 1, come integrato dall'art.12 – Capo I - della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanze in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art.30;
- Il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa ai quali espressamente si rinvia, il testo del "Regolamento attuativo delle previsioni del D.lgs. n. 81/2021 e del CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni verticali cd. speciali", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente Regolamento costituisce stralcio del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- 3) di dare atto che dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento;
- 4) di dare atto che del presente regolamento è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, in applicazione dell'art. 5 del CCNL 16.11.2022;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" sezione "Atti generali" sottosezione "Regolamenti".

- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali e alle RSU;
- 7) di trasmettere, altresì, all'Ufficio del Personale per gli atti consequenziali.

Visto: L'Assessore al ramo
(Rag. Giuseppe Causarano)



Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M Sgarlata".

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 80/2021 E DEL
CCNL 16.11.2022 IN TEMA DI PROGRESSIONI VERTICALI CD “SPECIALI”**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle progressioni verticali di cui all'articolo 3 del D.L. n. 80/2021 nella forma di quelle cd “speciali”, o per la fase di prima applicazione di cui ai commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 13 del CCNL 16.11.2022.
2. Le progressioni verticali di cui al presente regolamento devono essere previste nel programma annuale e triennale del fabbisogno.
3. I vincitori sono esonerati dalla effettuazione del periodo di prova e ad essi si applicano le previsioni dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del CCNL 16.11.2022.

**Art. 2
La disciplina**

1. Le progressioni verticali cd “speciali” possono essere indette fino al 31 dicembre 2025, data entro cui devono comunque concludersi.
2. Gli oneri sono di norma finanziati nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018. Possono essere finanziati anche con risorse aggiuntive tratte dalle capacità assunzionali e, in tale ambito, occorre riservare alle assunzioni dall'esterno almeno il 50% delle posizioni disponibili.

**Art. 3
Requisiti di partecipazione procedura**

1. Le progressioni tra le Aree possono aver luogo attraverso procedure valutative in deroga anche al titolo di studio entro il termine del 31 dicembre 2025.
2. Possono partecipare alla progressione verticale di cui al comma 1, i dipendenti dell'Ente in servizio a tempo indeterminato che alla data di attivazione delle relative procedure, non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L. e siano in possesso dei requisiti come indicati nel CCNL Funzioni Locali 2019/2021 al Titolo III art. 13 tabella C di corrispondenza:
 - **da Area degli Operatori (ex cat. A) all'Area degli operatori Esperti (ex cat. B)**
 - a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
 - **da Area Operatori Esperti (ex cat. B) all'Area degli Istruttori (ex cat. C)**
 - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
 - b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
 - **da Area Istruttori (ex cat. C) all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D)**
 - a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

**Art. 4
Elementi di valutazione della procedura valutativa a regime transitorio**

1. Costituiscono elementi di valutazione:
 - a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato (la permanenza nell'area per frazioni di anno superiori a 6 mesi, si considererà equivalente all'anno intero);
 - b) titolo di studio attinente al profilo di destinazione;

- c) competenze professionali e formative acquisite, ulteriori o superiori, attinenti al profilo oggetto di selezione, posseduti dal dipendente rispetto a quelli richiesti come requisito per la partecipazione (con esclusione della formazione obbligatoria).

Art. 5

Punteggi procedura valutativa regime transitorio

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l'attribuzione dei punteggi in proporzione, come di seguito indicato:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza	
PERMANENZA NELL'AREA PROFESSIONALE	PUNTEGGIO (max. 30)
Oltre 5 e fino a 8 anni	5
Oltre 8 e fino a 12 anni	10
Oltre 12 e fino a 16	15
Oltre 16 e fino a 20	20
Oltre 20 e fino a 24	25
Oltre 24 anni	30
b) titolo di studio attinente (ulteriore o superiore a quello del requisito base)	
TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (max 30)
Diploma di scuola secondaria di II° grado	2,5
Diploma di Laurea Triennale	6
Laurea Magistrale/Specialistica/V.O./Quinquennale	10
Abilitazione a collegio o Albo professionale	3
Diploma Scuola biennale di specializzazione post-laurea presso Università (2 punti); Dottorato (2 punti); Corso perfezionamento post-laurea presso Università (2 punti) (Per un punteggio massimo totale di 4 punti)	4
Master di I° livello (D.M. 270/2004)	1
Master di II° livello (D.M. 270/2004) o seconda laurea	1,5
Seconda Laurea	2
c) competenze professionali e formative attinenti	
PERCORSI FORMATIVI (esclusa la formazione obbligatoria)	PUNTEGGIO (max 40)
Da 4 a 8 ore (0,10 punti/corso per max 1 punto)	1
Da 9 a 16 ore (0,20 punti/corso per max 2 punti)	2
Da 17 a 36 ore (0,30 punti/corso per max 3 punti)	3
Da 37 a 60 ore (0,50 punti/corso per max 5 punti)	5
Oltre 60 ore (0,70 punti/corso per max 7 punti)	7
Competenze informatiche e linguistiche (certificate) (1 punto/certificazione fino ad un massimo di 3 punti)	3
COMPETENZE ACQUISITE NEI CONTESTI LAVORATIVI (attestate da provvedimenti formali): 1.- <u>incarichi di RUP</u> per procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo > 100.000 euro (1 punto/incarico fino ad un massimo di 4 punti); 2.- <u>incarichi di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)</u> in procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo > 100.000 euro (1 punto/incarico fino ad un massimo di 4 punti); 3.- <u>attribuzione di mansioni superiori</u> formalmente attribuite (1,5 punti/6 mesi fino ad un massimo di 3 punti. Per porzioni inferiori al semestre si parametra in 12esimi); 4.- <u>Responsabilità Uffici o procedimento</u> formalmente attribuiti (1 punto/anno di incarico fino ad un massimo di 4 punti, da riparametrare in 12esimi per periodi inferiori all'anno).	15
- <u>Colloquio orale</u> vertente sulle tematiche attinenti alle attività da svolgersi presso il Settore/Servizio di destinazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali, conoscenze tecniche e giuridiche specifiche, capacità di sviluppare ragionamenti dei candidati anche con riferimento all'aspetto motivazionale (art.4 comma 1 lettera c) del regolamento).	15

2. A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:
- a) ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;
 - b) ha la maggiore età anagrafica.

Art. 6

Bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dal Settore competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Responsabile del Settore Personale e dal Responsabile del Settore competente rispetto al posto da coprire.
2. È altresì nominato un segretario verbalizzante tra i dipendenti in servizio presso l'Ente, inquadrati nell'Area degli Istruttori o dei Funzionari.

Art. 8

Formazione della graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun dipendente.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. I dipendenti vincitori della selezione dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni Locali vigente.
6. I dipendenti vincitori della progressione verticale, con il nuovo inquadramento professionale acquisito, potranno essere assegnati anche ad un altro servizio secondo le esigenze organizzative dell'Ente.
7. Qualora il trattamento economico in godimento dei dipendenti vincitori della progressione verticale risulti superiore al trattamento tabellare iniziale del nuovo inquadramento, come statuito dai vigenti CCNL Funzioni ed Enti locali, gli stessi conservano la differenza a titolo di "*assegno ad personam*" che sarà assorbita nelle eventuali e successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 9

Revoca della selezione

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.
2. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta Comunale, essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale.
3. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nei regolamenti vigenti dell'Amministrazione.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 19 del 10/07/2024

OGGETTO: Approvazione "Regolamento attuativo delle previsioni del D.lgs. n. 81/2021 e CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni verticali cd. Speciali.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 10/07/2024



Il Responsabile di Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria